



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 89 del 10/08/2011 -
Determinazione nr. 1953 del 12/08/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte dall'installazione di nuovo stabilimento per l'attività di produzione di scambiatori di calore in rame e di tubazioni in rame di piccolo e medio diametro.

Società M.G.M. SRL - stabilimento sito in Meduno (PN), via Monteli n. 5.

PREMESSA

1.Fatto

La Società M.G.M. SRL, con sede legale e operativa in via Monteli n. 5 in comune di Meduno, con nota del 30.11.10 ha presentato alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (assunta al prot. n. 90716 del 14.12.2010) provenienti dall'installazione di un nuovo stabilimento.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richieste integrazioni con nota prot. n. 1472 del 11.01.11. La società ha fornito tali integrazioni con nota pervenuta in data 08.02.11 ed assunta al prot. n. 12445 del 16.02.11.

In data 21.02.11 è stato richiesto il parere di competenza all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 (ASS) (prot. n. 15088 del 22.02.11).

Con nota pervenuta in data 11.04.11 (assunta al prot. n. 31899 del 13.04.11), la Ditta ha chiesto una sospensione dei termini di 120 giorni al fine di consentire alla Ditta di approfondire le problematiche contenute nel parere dell'ASS n. 6. Con lettera prot. n. 32837 del 15.04.11 è stata concessa la sospensione sopra citata per un periodo di 90 giorni.

La Società ha fornito ulteriore documentazione integrativa con nota pervenuta in data 07.07.11 ed assunta al prot. n. 53048 del 07.07.11. In data 20.07.11 veniva sottoscritta dalla Provincia e dal Dipartimento di Pordenone dell'Arpa-FVG l'istruttoria tecnica congiunta con parere tecnico favorevole in merito alla domanda alle emissioni in atmosfera presentata dalla società.

In data 05.08.11 si è tenuta la conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato la Provincia ed il Comune di Meduno.

La Società svolge l'attività di produzione di scambiatori di calore in rame e di tubazioni in rame di piccolo e medio diametro.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende installare i seguenti nuovi punti di emissione:

- E1, E2 (lavaggio con solvente);
- E3 (impianto di verniciatura ad immersione, dotato di tunnel di appassimento e forno di polimerizzazione);

- E4 (granigliatura);
- E5 (lavorazioni meccaniche).

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica sull'attività produttiva e sulle emissioni prodotte (completata con integrazioni);
- planimetria dello stabilimento con indicazione di tutti i punti di emissione in scala 1:200 datata 06.11;
- carta tecnica regionale CTR in scala 1:5000;
- mappa catastale in scala 1:2000;
- prospetto degli impianti e dei camini;
- prospetto dell'impianto E5 in scala 1:50;
- dichiarazione sostitutiva certificazione consumo solventi annuo.

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108).
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22/06/2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e

sottoscritta in data 20.07.11. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti proposti indicate come **E1, E2 (lavaggio con solvente), E3 (impianto di verniciatura ad immersione, dotato di tunnel di appassimento e forno di polimerizzazione), E4 (granigliatura), E5 (lavorazioni meccaniche)** per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, il tipo di sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;

In riferimento ai camini indicati in planimetria come di seguito elencato, essi non sono soggetti ad autorizzazione per le motivazioni riportate nella seguente tabella:

Sigla emissione	Origine dell'emissione	Inquadramento normativo
C1	Bruciatore funzionante a metano usato per l'appassimento e la polimerizzazione, avente potenza termica nominale di 0.82 MW.	Non sottoposto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 c. 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
A1	Caldaia che provvede al riscaldamento degli uffici, nonché alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari avente potenza termica nominale di 35 kW	Non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 282 c. 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
A2	Caldaia che provvede al riscaldamento degli uffici, nonché alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari avente potenza termica nominale di 35 kW	
A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9	Linee radianti costituite da un generatore di calore avente potenza termica nominale di 4 kW, funzionante a gas metano che provvedono al riscaldamento dei locali di produzione	
Z1 - Z2	Torri di raffreddamento le cui emissioni sono costituite da vapore acqueo che si genera nel corso del raffreddamento	Si ritiene che essi non siano da autorizzare ai sensi del Titolo I della parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i. viste le definizioni di "inquinamento atmosferico" ed "emissione" di cui

Z3 – Z4 – Z5	Compressori raffreddati ad aria che verrà espulsa.	all'art. 268, comma 1, lettere a) e b) poiché, come dichiarato dalla ditta, non vi è liberazione di sostanze inquinanti per l'ambiente.
V2 V3	Tre forni di saldatura elettrici continui a nastro trasportatore la cui atmosfera di protezione è generata all'interno del forno mediante una miscela di gas formata di azoto e idrogeno. All'interno di ciascuno forno in prossimità dall'entrata e dell'uscita è posizionata un fiamma pilota di sicurezza che assicura la completa ossidazione dei gas riducenti che sfuggono verso l'esterno del forno stesso.	
V1	Estrattore d'aria ambiente per la salubrità degli ambienti di lavoro.	Non sottoposti a autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 c. 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
V4	Usato per l'estrazione dell'aria ambiente al fine di assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro.	

- sul parere favorevole espresso dal Comune di Meduno in sede di conferenza dei servizi svolta in data 05.08.11.

Sia l'istruttoria tecnica che il verbale della conferenza dei servizi sono conservati nella pratica.

La Ditta dichiara di esercire due attività individuate nella parte II, dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite. Pertanto ai sensi dell'art 275, comma 2, a ciascuna attività dovranno essere applicati i valori limite per le emissioni convogliate e per quelle diffuse di cui all'Allegato III, parte III del D.lgs 152/06 e smi.

Le attività svolte dalla ditta saranno le seguenti:

1. Pulizia di superficie (punto 10, parte II, all. III). Nell'allegato C la Ditta dichiara un consumo di solvente pari a 4 t/anno. Pertanto essa supera la soglia prevista nell'all. III per la specifica attività (1 t/anno) ed è soggetta al campo di applicazione dell'art. 275 (sceglie di rispettare, a tal proposito, i valori limite delle emissioni convogliate e diffuse);
2. Attività di rivestimento (punto 2c, parte II, all. III). Nell'allegato C la ditta dichiara un consumo di solvente pari a 14 t/anno. Pertanto essa supera la soglia prevista nell'all. III per la specifica attività (5 t/anno) ed è soggetta al campo di applicazione dell'art. 275 (sceglie di rispettare, a tal proposito, i valori limite

delle emissioni convogliate e diffuse).

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. Decisione

Di autorizzare la Società M.G.M. SRL, con sede legale e operativa in via Monteli n. 5 in comune di Meduno, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione nello stabilimento sopra indicato dei seguenti punti di emissione:

- E1, E2 (lavaggio con solvente);
- E3 (impianto di verniciatura ad immersione, dotato di tunnel di appassimento e forno di polimerizzazione);
- E4 (granigliatura);
- E5 (lavorazioni meccaniche).

2. Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione E4 (granigliatura)	<i>Portata: 5000 m³/h Quota dal p.c. : 9 m</i>
Polveri totali	5 mg/Nm ³

Punto di emissione E5 (lavorazioni meccaniche)	<i>Portata: 16800 m³/h Quota dal p.c. : 9 m</i>
Polveri totali	5 mg/Nm ³
Nebbie oleose	5 mg/Nm ³

b) **PER I COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)** garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione E1 (lavaggio con solvente)	<i>Portata: 9 m³/h Quota dal p.c. : 8 m</i>
Punto di emissione E2 (lavaggio con solvente)	<i>Portata: 9 m³/h Quota dal p.c. : 8 m</i>
Consumo massimo di solvente: 5 t/anno*	
* Nel caso in cui questo valore fosse superato, la Ditta dovrà presentare una nuova domanda per modifica sostanziale di impianto esistente ai sensi dell'art. 269 c.8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	
Limiti riferiti alla soglia di consumo di solvente >1 tonn/anno	
Tetracloroetilene	20 mg/Nm ³
Valore limite per le emissioni diffuse	15% di input di solvente

Punto di emissione E3 (impianto di verniciatura ad immersione, dotato di tunnel di appassimento e forno di polimerizzazione)	<i>Portata: 15000 m³/h Quota dal p.c. : 9 m</i>
Consumo massimo di solvente: 19.25 t/anno*	

* Nel caso in cui questo valore fosse superato, la Ditta dovrà presentare una nuova domanda per modifica sostanziale di impianto esistente ai sensi dell'art. 269 c.8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Limiti riferiti alla soglia di consumo di solvente >15 tonn/anno	
Sostanze organiche totali (espresse come COT)	50/75 mgC/Nm ³
Valore limite per le emissioni diffuse	20% di input di solvente

- c) **I punti di emissione E1, E2, E3, E4 ed E5** devono essere messi in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca/modifica d'ufficio della stessa.
- d) Per **tutti i nuovi punti di emissione (E1, E2, E3, E4 ed E5)**, almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone.
- e) Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti è fissato in (90) giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- f) Per i punti di emissione **E4, E5, relativamente alle sostanze diverse dai COV**, la Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente punto d i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite
- g) Per i punti di emissione **E1, E2 ed E3, relativamente ai COV**, la Società deve effettuare ed inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone:
- ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, entro 45 giorni dalla data di messa a regime, le certificazioni analitiche secondo le indicazioni evidenziate al precedente punto e) **relative ai nuovi punti di emissione E1, E2 ed E3**
 - ai fini della verifica del rispetto del limite delle emissioni diffuse, un piano gestione solventi, riguardante l'attività di pulizia di superficie, che deve essere compilato entro il mese di aprile dell'anno successivo alla messa a regime dei nuovi punti di emissione E1, E2.
 - ai fini della verifica del rispetto del limite delle emissioni diffuse, un piano gestione solventi riguardante l'attività di rivestimento, che deve essere compilato entro il mese di aprile dell'anno successivo alla messa a regime del nuovo punto di emissione E3.
- Al fine di compilare il campo O1 dei piani gestione solventi, la Società deve effettuare per ogni punto di emissione almeno una misura analitica (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), riportandone nel PGS il valore. Copia dei certificati analitici deve allegata al PGS.
- h) Qualora si verifici un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- c) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- d) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- e) Per i punti di emissione **E4 ed E5; relativamente alle sostanze diverse dai COV**, ad avvenuta messa a regime degli impianti, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti stessi. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- f) Ad avvenuta messa a regime dei nuovi impianti e successivamente a quanto previsto negli Obblighi alla lettera g), per i punti di emissione **E1 ed E2**, relativamente ai COV, la Società deve inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone entro il mese di aprile di ogni anno, i seguenti dati relativi all'anno solare precedente:
 - le certificazioni analitiche effettuate secondo le indicazioni già sopra evidenziate ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori limite delle emissioni convogliate,
 - un piano gestione solventi per stabilire il rispetto del limite delle emissioni diffuse. Al fine di compilare il campo O1 del piano gestione solventi, la Società deve effettuare per ogni punto di emissione almeno una misura analitica (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), riportandone nel PGS il valore. Copia dei certificati analitici deve allegata al PGS.
- g) Ad avvenuta messa a regime del nuovo impianto e successivamente a quanto previsto negli Obblighi alla lettera f), per il punto di emissione **E3**, relativamente ai COV, la Società deve inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone entro il mese di aprile di ogni anno, i seguenti dati relativi all'anno solare precedente:
 - le certificazioni analitiche effettuate secondo le indicazioni già sopra evidenziate ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori limite delle emissioni convogliate,
 - un piano gestione solventi per stabilire il rispetto del limite delle emissioni diffuse. Al fine di compilare il campo O1 del piano gestione solventi, la Società deve effettuare per ogni punto di emissione almeno una misura analitica (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), riportandone nel PGS il valore. Copia dei certificati analitici deve allegata al PGS.

- h) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13284-2:2005	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 2: Sistemi di misurazione automatici
Norma UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.

- i) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
- j) Negli impianti termici devono essere utilizzati i combustibili di cui all'allegato X della parte V del D.Lgs. 152/06 con le modalità ivi prescritte.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti.
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti

legittimati al rilascio.

5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche, alla società, al Comune di Meduno, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 12/08/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni